




# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*  
*Avv. Francesco Greco*

Roma, 1° marzo 2024



*Ill.mi Signori*

- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI

*Ill.mo Signor*

- PRESIDENTE DI CASSA FORENSE

L O R O S E D I

via e-mail

**OGGETTO: nuovo art. 25 bis del Codice deontologico forense in materia di equo compenso (legge 21 aprile 2023, n. 49).**


*Caro Presidente,*

dopo la fase di consultazione dei COA prevista dall'ordinamento forense, il Consiglio Nazionale ha approvato nella ultima seduta amministrativa la formulazione definitiva del nuovo art. 25 bis del Codice deontologico in materia di equo compenso, che mi prego trasmettere in allegato alla presente, unitamente alla relazione di accompagnamento. Sono state apportate talune modifiche al testo inviato in consultazione ed alla relazione di accompagnamento, proprio per tenere conto di alcune osservazioni pervenute dai Consigli dell'Ordine.

Il Consiglio Nazionale Forense ha così dato seguito alle previsioni della legge n. 49/2023 ed in particolare all'art. 5, comma 5 della legge, al fine di assicurare l'effettività delle nuove misure adottate in materia di equo compenso anche grazie alla leva del rilievo disciplinare delle condotte improprie.

L'iter verrà perfezionato con la pubblicazione della nuova norma deontologica nella Gazzetta ufficiale, come previsto dalla legge forense e dal Decreto ministeriale 11 marzo 2015, n. 38, recante *“Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*. In base all'art. 3, comma 4 della legge 247/2012, la nuova norma deontologica entrerà in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Ai sensi dell'art. 2, DM cit., *“entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sui siti internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali”*.

Con i migliori saluti,

IL PRESIDENTE  
Avv. Francesco Greco  


Allegati: n. 1 c.s.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TESTO DEL NUOVO ART. 25 BIS DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE  
APPROVATO NELLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 23 FEBBRAIO 2023

## **Art. 25-bis - Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso**

1. L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

## **Relazione di accompagnamento.**

Nel caso di specie, l'autonomia deontologica è stata declinata a rime praticamente obbligate. È infatti la nuova fonte statale in materia di equo compenso delle prestazioni professionali a disporre il necessario adeguamento dei vari codici deontologici al fine di assicurare l'effettività delle misure adottate anche grazie alla leva del rilievo disciplinare delle condotte improprie.

Le norme deontologiche trovano dunque la loro base legale nella legge 21 aprile 2023, n. 49. La legge prevede all'art. 5, comma 5: *"5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la*



## CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge”.*

Gli illeciti deontologici sono dunque già prefigurati dal legislatore e consistono propriamente:

a) nella pattuizione e/o accettazione di compensi iniqui, in violazione dei parametri vigenti (cfr. comma 1 della norma deontologica), nonché

b) nella violazione – allorquando le condizioni contrattuali sono predisposte dall'avvocato - dell'obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

Trattandosi di illeciti che presentano una lesività diversa, è stata proposta la sanzione minima dell'avvertimento in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, ed una sanzione più grave (la censura) nel caso in cui l'avvocato violi in modo sostanziale la normativa sull'equo compenso accettando compensi inferiori ai parametri forensi (vedi comma 3).

La tenuità delle misure delle sanzioni tiene conto del dibattito emerso durante i lavori preparatori della legge n. 49, laddove è stato evidenziato che il professionista che accetta un compenso iniquo è già in qualche modo una vittima di un cliente “forte”, e non andrebbe ulteriormente vessato da obblighi e/o sanzioni. Per altri versi – ed è questa la ragione per cui è prevalsa alla fine la previsione legale degli illeciti deontologici – non prevedere rilievo disciplinare per i contegni illeciti avrebbe rischiato di minare la effettiva precettività delle norme. Ed inoltre, l'argomento del rilievo disciplinare ben può essere utilizzato, dall'avvocato, nelle trattative con i clienti “forti”, per sottrarsi alle pressioni più spinte, ed ottenere magari condizioni contrattuali più vantaggiose.

Secondo la normativa vigente, il testo del nuovo art. 25 bis è stato inviato lo scorso 14 dicembre 2023 ai Consigli dell'ordine degli avvocati per la necessaria consultazione (cfr. art. 35, comma 1, lett. d), e il Consiglio nazionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, ha approvato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024 la formulazione definitiva della disposizione. In particolare, sono stati recepiti i suggerimenti diretti ad accorpate in un solo comma le previsioni delle sanzioni, e quelli rivolti alla precisazione che debba



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

essere dato per iscritto l'avviso al cliente circa l'obbligo di rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.